



REPUBBLICA ITALIANA

129/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60088/PM** del registro di segreteria, proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B67D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f.

PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it

come da procura speciale in calce all'atto di appello e con gli stessi
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma,
via Cesare Beccaria 29; - *appellante*

contro

omissis, (c.f. *omissis*), nato il *omissis* a *omissis* (*omissis*) ed ivi residente
alla via *omissis*, n. *omissis*, rappresentato e difeso nel giudizio di primo
grado, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Sebastiano Schiavone (c.f. SCHSST65D02A512B) ed elettivamente
domiciliato presso il suo Studio in Aversa (CE), via Caravaggio, n. 64;
(pec. sebastiano.schiavone@avvocatismcv.com), non costituito;

- *appellato*

nei confronti

del Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale
rappresentante p.t., con sede in Roma, via XXI Aprile n. 51 (pec
rm0450000p@pec.gdf.it);

per l'annullamento

della sentenza n. 262/2022 della Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la Regione Campania, depositata il 24 marzo 2022,
non notificata;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 aprile 2024, con l'assistenza del
segretario di udienza, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore,

Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Giuseppina Giannico per l'Inps e il Capitano Teresa Grieco, su delega del Colonnello Maurizio Pagnozzi, per il Comando generale della Guardia di finanza; non costituito l'appellato.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 262/2022 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, accertava e dichiarava il diritto di *omissis*, già Luogotenente della Guardia di Finanza, titolare di pensione ordinaria di inabilità dal 03.02.2016, alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento previo incremento del montante contributivo, pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, a decorrere dal 03.02.2016; condannava l'Inps alla corresponsione degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione secondo il principio del cumulo parziale, compensando le spese di lite tra le parti.

Con atto di appello, correttamente notificato in data 24 giugno 2022, l'Inps deduceva *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997”*, lamentando l'insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'incremento del montante contributivo.

Si costituiva il Comando Generale della Guardia di Finanza, chiedendo di essere estromesso dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva, non avendo l'Istituto previdenziale appellante

sollevato alcuna censura né richiesta nei confronti del Comando; in subordine, chiedeva l'accoglimento dell'appello dell'Inps.

All'odierna udienza il rappresentante dell'Inps e del Comando Generale della Guardia di Finanza insistevano per le conclusioni in atti; non comparso, né costituito l'appellato.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, occorre verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto *omissis* risulta non costituito.

Giova precisare che l'appellato è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e che la scelta di non costituirsi in giudizio rientra tra le sue facoltà. Difatti, tanto l'atto di appello, quanto il decreto di fissazione dell'odierna udienza, sono stati correttamente notificati all'Avv. Sebastiano Schiavone, presso il quale *omissis* era costituito in primo grado. Pertanto, non vi è stata alcuna lesione del principio del contraddittorio.

2. *In limine litis*, va, poi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dedotto dalla Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 335 del 1995, la competenza alla determinazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate, a far data dal 1° gennaio 2010 è stata assegnata all'Inpdap e dal 1° gennaio 2012 all'Inps, a seguito della soppressione e della successione disposta dall'art. 21, comma 1, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

Nel caso di specie, il trattamento pensionistico è stato liquidato direttamente dall'Inps con decorrenza dal 03/02/2016, a seguito del passaggio delle competenze in materia pensionistica all'Inpdap (ora Inps).

Alla luce delle predette considerazioni, va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Comando Generale della Guardia di finanza dal presente giudizio.

3. Con un unico ed articolato motivo di impugnazione, l'Istituto previdenziale appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, per avere la decisione di primo grado riconosciuto al militare, cessato anticipatamente dal servizio per inidoneità psicofisica, l'incremento del montante contributivo, ivi previsto, così determinandosi un'inammissibile estensione dell'ambito applicativo della disposizione.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

L'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997 prevede, come noto, un incremento del montante contributivo a favore del personale, ad ordinamento civile, escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria, cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza nonché, per la parte che qui interessa, del personale ad ordinamento militare che per inidoneità psicofisica non possa accedere o permanere nella posizione di ausiliaria (in quanto divenuto successivamente fisicamente inidoneo), il cui trattamento di pensione sia stato liquidato, in tutto o in parte, con il

sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'art. 992 del Codice dell'ordinamento militare (COM), approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che il collocamento in ausiliaria avviene "esclusivamente" a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito (o a domanda ai sensi dell'art. 909, comma 4, per riduzione dei quadri).

La condizione per l'accesso all'ausiliaria del personale militare è, quindi, il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, sicché non può accedere a tale posizione il personale che, per qualunque motivo, non abbia compiuto la suddetta età anagrafica. Ove, invece, sia stato raggiunto il limite di età, occorre altresì la volontà/disponibilità dell'interessato a continuare a prestare servizio.

Ciò stante, deve ritenersi che il raggiungimento del limite di età per la cessazione del servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità fisica all'impiego e "ai servizi dell'ausiliaria" (art. 996 COM).

Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi prima del compimento del limite di età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria.

Il militare che sia stato collocato in quiescenza a domanda, prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può evidentemente transitare in ausiliaria perché

privo della condizione essenziale ed imprescindibile, *rectius* "esclusiva", ex art. 992 COM, occorrente per l'accesso a tale posizione.

Nell'ambito di tale quadro ordinamentale, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 13 del 6 maggio 2019 – in sede di risoluzione di questione di massima, deferita, ai sensi dell'art. 114, comma 3, del Codice di giustizia contabile (C.G.C.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in ragione dei difformi indirizzi interpretativi in primo grado, nel dichiarare improcedibile la questione, in ragione del sopravvenuto deposito di alcune (conformi) sentenze di appello (la n. 29 del 7 febbraio 2019 e la n. 61 del 4 marzo 2019 della II Sezione centrale e la n. 31 del 18 febbraio 2019 della I Sezione) - hanno concluso, in ragione della constatata inesistenza di un contrasto orizzontale in sede di appello, che il moltiplicatore previsto dal citato art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 è stato configurato dal legislatore come alternativo all'ausiliaria e che ai fini del riconoscimento del beneficio occorre che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e sia, quindi, cessato dal servizio esclusivamente per limiti di età, quali previsti per il grado rivestito.

Dal momento che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come "*alternativo all'ausiliaria*", occorre imprescindibilmente che l'interessato sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d'età.

L'applicazione del beneficio in argomento deve pertanto ritenersi circoscritta al personale militare che, avendo maturato il diritto per

accedere all'ausiliaria, ne sia rimasto escluso, all'atto del transito, a qualsiasi titolo.

Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria.

In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, non è stato voluto dal legislatore per indennizzare coloro che, nell'ambito del personale militare, non hanno potuto fruire dell'ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì per coloro, che, pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientrarvi e percepire la corrispondente indennità.

Nel caso di specie, non può trovare applicazione il beneficio dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in quanto l'interessato è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti per il collocamento in ausiliaria.

Dagli atti risulta infatti che il *omissis* è cessato dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, prima del raggiungimento del limite d'età ed è stato dispensato dal servizio a decorrere dal 02.02.2016, in quanto giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato, senza essere, quindi, in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere all'ausiliaria e neanche di quelli anagrafici, vantando un'età di 54 anni.

La prospettazione di parte appellante risulta, dunque, complessivamente corretta, in quanto non sussistono i presupposti di legge per riconoscere detto beneficio e il vigente ordinamento non

annette alcuna rilevanza alle cause impeditive del raggiungimento dei limiti di età, al fine di poter accedere all'ausiliaria.

Conclusivamente, l'appello va, quindi, accolto, con riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, si dichiara non spettante a *omissis* il beneficio ex art. 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali. Nulla per le spese di difesa data la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

- dichiara la carenza di legittimazione passiva del Comando Generale della Guardia della Finanza;
- accoglie l'appello dell'**INPS**, iscritto al n. **60088** del registro di segreteria e, per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania n. 262/2022, dichiara che non spetta a *omissis* il beneficio, ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.

Nulla per le spese di difesa e di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi